

Niente accesso civico generalizzato in caso di pregiudizio concreto ad interessi commerciali

Scritto da Interdata Cuzzola | 30/05/2022

Come è noto, l'art. 5-bis, comma 2, del Decreto Legislativo n. 33/2013 dispone che l'accesso generalizzato deve essere negato per evitare un "*pregiudizio concreto*" alla tutela di determinati interessi privati, quali la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia, la libertà e la segretezza della corrispondenza e gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Un caso concreto di applicazione di tale limite al diritto di accesso è stato oggetto della sent. 18 maggio 2022, n. 319, del TAR Sardegna: i giudici hanno ritenuto corretto l'operato di un'azienda ospedaliera sanitaria che ha negato l'accesso alla "*documentazione relativa alle prove tecniche di valutazione in demo*" di una fornitura di test rapidi per l'individuazione del COVID-19, "*per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi privati di persona giuridica*", considerato che la diffusione dei dati derivanti dai test effettuati avrebbe potuto essere lesiva della capacità commerciale di alcune ditte partecipanti.

Secondo il TAR, l'operato dell'amministrazione è stato immune da vizi, visto che ha adeguatamente motivato il diniego, tenendo conto dei diversi e sensibili interessi coinvolti nell'accesso, così svolgendo (nell'esercizio del potere discrezionale ad essa attribuito) una ponderazione degli stessi che si rivela del tutto logica e coerente.